

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1929

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifica all'articolo 1802 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli normali del servizio permanente a nomina diretta

Presentata l'8 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto dell'omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali delle Forze armate, nel corso del tempo, ha subito numerose rivisitazioni normative per effetto delle quali, attualmente:

a) agli ufficiali che abbiano maturato 13 anni e 23 anni di servizio senza demerito dalla nomina ad ufficiale o aspirante sono attribuite rispettivamente le sole voci stipendiali corrispondenti a quelle del colonnello e del brigadiere generale;

b) agli ufficiali che abbiano maturato 15 anni e 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina ad ufficiale o aspirante sono attribuite rispettivamente tutte le voci costituenti il trattamento econo-

mico del colonnello e del generale di brigata, comprese le indennità operative.

Nei confronti di una particolare categoria di ufficiali laureati per la quale è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente, pertanto denominato «a nomina diretta», l'evoluzione normativa in materia di omogeneizzazione stipendiale ha comportato una grave sperequazione. In particolare, prima dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 2001, n. 86, i periodi per acquisire lo *status* di ufficiale ai fini della citata omogeneizzazione stipendiale decorrevano dalla nomina a tenente e non dalla nomina a sottotenente o aspirante, con la naturale conseguenza che un periodo di circa due anni di servizio prestato dagli ufficiali delle Forze armate (nel grado di sottotenente) non veniva ritenuto

utile ai fini del conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale. Tale mancato computo non investiva gli ufficiali cosiddetti « a nomina diretta », i quali, avendo avuto accesso direttamente con il grado di tenente senza la permanenza di circa due anni nel grado di sottotenente, non subivano alcun diniego di riconoscimento circa l'utile computo dei periodi di servizio prestati nel grado di sottotenente come gli altri ufficiali. L'articolo 5 della citata legge n. 86 del 2001, infatti, modificando l'articolo 5 della legge n. 231 del 1990, nell'introdurre la previsione che anche i periodi di servizio espletati con il grado di sottotenente fossero ritenuti utili ai fini dell'omogeneizzazione stipendiale, anticipava di circa due anni il conseguimento del beneficio economico per tutti gli ufficiali.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 5 della legge n. 86 del 2001 stabiliva che nei confronti degli ufficiali per i quali era previsto il diretto conseguimento del grado di tenente, o corrispondente, il periodo per il conseguimento del beneficio economico era ridotto di due anni, stante l'impossibilità di scomputare il periodo da sottotenente. La norma aveva il pregio di non aggravare la sperequazione a danno di una categoria di ufficiali (a nomina diretta) che, sia per non avere rivestito il grado di sottotenente sia, soprattutto, per accedere alle Forze armate con un'età anagrafica necessariamente più alta rispetto ai colleghi accademisti (questi ultimi di norma arruolati a circa diciotto anni di età in forza del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, vedeva ritardato di circa dieci anni il conseguimento del beneficio. Non a caso il limite di età era fissato in 22 anni anagrafici per l'accesso all'accademia e in 32 anni anagrafici per l'accesso dei laureati a nomina diretta. Tale accortezza (riduzione dei due anni), sebbene di minima incidenza rispetto all'incolmabile divario di età anagrafica delle diverse categorie di ufficiali, rappresentava comunque un'attenzione e un segnale sufficienti nei confronti degli ufficiali a nomina diretta. Infatti, sebbene questi ultimi siano stati destinatari di norme che consideravano in tutto o in

parte la durata del corso di laurea quale servizio effettivamente prestato da ufficiale, peraltro non computato dall'Amministrazione della difesa ai fini del conseguimento dell'omogeneizzazione, avevano da sempre ritenuto tale riduzione di due anni quale surrogato del riconoscimento di un periodo di servizio da ufficiale che, sebbene considerato effettivamente prestato per *fictio iuris*, era valutato come svolto alla stessa stregua di quello da sottotenente dei rimanenti ufficiali e alternativo al riconoscimento dell'utilità nel computo dei periodi. Purtroppo, un susseguirsi di riformulazioni del testo dell'articolo 5 della legge n. 231 del 1990, nel parziale intento di armonizzare il trattamento economico del personale delle Forze armate a quello delle Forze di polizia, aboliva espressamente la riduzione di due anni disposta dal citato comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2001, mantenendo invece vigente il computo dalla nomina a sottotenente per i rimanenti ufficiali.

Nel contempo le normative citate erano abrogate e sostituite dall'articolo 1802 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che ribadiva, comunque l'istituto della « omogeneizzazione » dei 13 anni e dei 23 anni dalla nomina ad aspirante o a sottotenente per le sole voci di stipendio e non per l'intero trattamento economico del colonnello o del generale di brigata, riservando quest'ultimo trattamento economico al conseguimento dei soli 13 anni e dei 23 anni degli ufficiali a nomina diretta. Quella che in una prima fase poteva apparire una soluzione di giustizia, in realtà non ha fatto altro che incrementare l'originaria sperequazione esistente a danno degli ufficiali a nomina diretta delle Forze armate i quali, oltre a continuare ad accedere ai 13 anni di servizio da ufficiale in un'età anagrafica di gran lunga superiore rispetto ai colleghi accademisti, non possono accedere all'anticipo di due anni previsto per il conseguimento dell'omogeneizzazione per le sole voci di stipendio introdotta con le successive novelle. In sintesi, il citato articolo 1082, prevede due

tipi di « omogeneizzazione », una per il solo stipendio a 13 anni e a 23 anni e l'altra per l'intero trattamento economico a 15 anni e a 25 anni.

Il riconoscimento dell'utilità dei periodi da sottotenente ha di fatto ridotto di due anni l'età anagrafica per il conseguimento di entrambe le forme di omogeneizzazione per tutti gli ufficiali, tranne che per quelli a nomina diretta, poiché la norma consente a questi ultimi la riduzione di due anni anagrafici per la sola omogeneizzazione dell'intero trattamento economico (quella a 15 anni e a 25 anni), mentre non consente agli stessi di usufruire della riduzione di due anni per il conseguimento dell'omogeneizzazione per le sole voci di stipendio (quella a 13 anni e a 23 anni) come i rimanenti colleghi ufficiali, con un danno di circa 300 euro mensili netti per l'intero biennio. Tale situazione, intervenuta peraltro quando il personale a nomina diretta si aspettava un intervento normativo in senso opposto e volto a recuperare la differenza di età anagrafica nell'attribuzione del beneficio, avendo anticipato l'età anagrafica per il solo rimanente personale ufficiale, ha suscitato la reazione di tutto il personale militare interessato, il quale ha visto associare al danno anche la beffa. Si è cercato di lenire gli effetti della sperequazione cercando di ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento del periodo pari al corso di laurea ai fini del conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale, visto che per espressa previsione di legge tale periodo è considerato a tutti gli effetti servizio prestato da ufficiale e che solo per un'artificiosa interpretazione dell'Amministrazione della difesa tale periodo è considerato utile a tutti i fini, anche per la determinazione stipendiale di anzianità, ma non per il conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale.

La problematica è stata più volte affrontata dalla rappresentanza militare, la quale da sempre ha auspicato la risoluzione dell'ormai annosa questione, come

peraltro evidenziato da ultimo con delibera del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) della Marina militare e del COCER dell'Aeronautica militare. Infatti, a seguito del favorevole recepimento delle delibere del massimo organismo della rappresentanza militare, gli Stati maggiori interessati hanno ritenuto percorribile la soluzione, anche normativa, finalizzata a ridurre di due anni il conseguimento dell'omogeneizzazione stipendiale per le sole voci stipendiali, e non già del trattamento economico, per il personale a nomina diretta.

Tale soluzione è proponibile poiché non troverebbe ostacolo nell'alterazione della sostanziale identità di trattamento economico con le Forze di polizia, le quali hanno già riservato ai funzionari e ai paritetici ruoli tecnico-logistici amministrativi a nomina diretta un inquadramento economico « nella progressione nel sistema dei parametri stipendiali » di maggior favore rispetto ai rimanenti ufficiali.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene che la problematica debba avere soluzione nella previsione normativa di una riduzione di due anni a favore degli ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta delle Forze armate per il conseguimento dell'inquadramento stipendiale di cui al citato articolo 1802, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nella medesima misura spettante ai rimanenti ufficiali e senza che il trattamento costituisca presupposto per la determinazione della progressione economica. Sembra opportuno sottolineare come le soluzioni prospettate, poiché non comportano la corresponsione di emolumenti arretrati o la rideterminazione di classi e di scatti maturati (l'omogeneizzazione per il solo stipendio non costituisce base per la progressione economica in classe e in scatti), stante l'esiguo numero di personale interessato, hanno, entrambe un costo veramente trascurabile, che è quantificato in 2 milioni di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1802 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione del trattamento previsto dal comma 3, agli ufficiali dei ruoli normali del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o equiparato, che abbiano prestato servizio senza demerito per 11 anni e per 21 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al generale di brigata e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

